



CIRCOLARE N° 16/2024

IL “BONUS PRODOTTI RICICLATI”

Il Ministero dell’Ambiente ha definito con Decreto del 02.04.2024, pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n.117, le modalità attuative del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano materiali **riciclati** provenienti dalla raccolta differenziata, in attuazione dell’art. 1, commi da 686 a 690, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023).

Il contributo è riconosciuto, **sotto forma di credito d’imposta**, alle imprese che acquistano, **nel 2023 e nel 2024**, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, compresi imballaggi in carta e cartone (ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiata con altri materiali non biodegradabili e compostabili), imballaggi in legno non impregnati o derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. Tali prodotti e imballaggi devono rispettare i **requisiti tecnici** (biodegradabilità, computabilità) contenuti **nell’Allegato 1 del Decreto** in esame. **Non sono ammesse al contributo** le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano come merce oggetto di rivendita.

L’impresa, alla data della domanda, deve:

- ▶ risultare costituita, regolarmente iscritta e attiva nel Registro imprese;
- ▶ svolgere un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale / secondaria sul territorio nazionale;
- ▶ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedura concorsuale.

Non possono beneficiare dall’agevolazione in esame le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001) e che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da **apposita attestazione** resa dal Presidente del Collegio Sindacale o da un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF. Il certificatore deve attestare:

- ▶ l’elenco delle spese ammissibili al contributo nonché il periodo d’imposta cui sono riferite (le spese si considerano sostenute in base al principio della competenza ex art. 109, commi 1 e 2, lett. a), TUIR);
- ▶ l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario;
- ▶ l’integrale pagamento delle fatture di acquisto effettuato tramite il c/c intestato al soggetto

beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;

- ▶ che l'impresa beneficiaria non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli "de minimis" (il MASE verificherà, tramite l'RNA, il rispetto da parte del beneficiario del massimale previsto dai Regolamenti "de minimis" e provvederà alla registrazione dell'aiuto nel predetto Registro).

Per accedere all'agevolazione il soggetto interessato deve **presentare al MASE, esclusivamente per via telematica, un'apposita domanda entro 60 giorni dall'attivazione della procedura** informatica resa accessibile sul sito internet del Ministero (www.mase.gov.it). Il MASE, con apposito Avviso nella sezione News del predetto sito, comunica l'apertura di due sportelli:

- ▶ il primo da attivare nel 2024, avente ad oggetto le spese sostenute nel 2023;
- ▶ il secondo da attivare nel 2025, avente ad oggetto le spese sostenute nel 2024.

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è concesso nel limite delle risorse disponibili (€ 5 milioni per ciascun anno) nella misura del **36% delle spese ammissibili, fino all'importo massimo annuo di € 20.000**. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al **riparto delle risorse in proporzione** all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario. Il credito d'imposta in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; è utilizzabile **esclusivamente in compensazione con il mod. F24**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto; è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazioni del MASE all'Agenzia dell'elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell'importo spettante.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.